



ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Denominata "MASKE"

L'anno 2015 il mese di gennaio il giorno 27 in Modena, presso la sede sociale in via Ventimiglia, 83 presenti i signori:

1. BRAIDI Cristina nato a Modena (MO) il 19/08/1965 e residente a Modena (MO) cap 41126 in Via delle Costellazioni, 160 – CF: BRD CST 65M59 F257X
2. BUDA Vincenzo nato a Modena (MO) il 20/01/1970 e residente a Modena (MO) cap 41125 in Via Ventimiglia, 83 – CF: BDU VCN 70°20 F257H
3. MELOTTI Tania nato a Modena (MO) il 16/08/1973 e residente a Modena (MO) cap 41125 in Via Ventimiglia, 83 – CF: MLT TNA 73M56 F257Q

mediante quest'atto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 E' costituita, ai sensi della L.383/2000, tra i Signori BRAIDI Cristina, MELOTTI Tania, BUDA Vincenzo, l'Associazione di promozione sociale denominata "MASKE"

ART. 2 L'associazione ha come scopo di: stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale; avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio favorendo l'integrazione, il reinserimento, la solidarietà sociale e l'integrazione culturale; incentivare lo sviluppo economico, culturale e sociale locale attraverso la promozione di dinamiche collaborative e il potenziamento delle competenze individuali; promuovere e favorire la costruzione di relazioni solidali, di reti comunitarie nazionali ed internazionali e la cooperazione internazionale; promuovere il welfare generativo.

ART. 3 L'associazione ha sede in: Via Ventimiglia, 83 – Modena, 41125

ART. 4 L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 5 L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro,

Ortikusmano
Dante Giuliano

esclusivo perseguitamento di finalità di utilità sociale, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali.

ART. 6 I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da quattro membri e nominano a farne parte i signori: BONI Roberto, BUDA Vincenzo, BRAIDI Cristina, MELOTTI Tania

A presidente viene eletta la Sign.ra Tania MELOTTI. Per le altre cariche vengono eletti:

- Vicepresidente: Cristina BRAIDI
- Tesoriere: Roberto BONI
- Segretario: Vincenzo BUDA

ART. 7 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita. Il primo esercizio sociale chiuderà il 31 dicembre 2015.

È parte integrale del presente atto lo statuto - definito su 25 articoli di seguito specificati, steso su n. 12 fogli dattiloscritti.

Letto firmato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

Sig. Cristina Braidi

Sig. 

Sig. Tania Melotti



AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Modena

Ufficio Territoriale di Modena

Registrato il 26 FEB. 2015

N° 1168 Atti Privati Serie 3

€ 200,00

IL FUNZIONARIO
Roberto Giannino

(*) Firma su delega del
Direttore provinciale,

Dott.ssa Patrizia Zamboni

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

“MASKE”

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA



Articolo 1

E' costituita, ai sensi delle legge 383/00, l'associazione di promozione sociale denominata "MASKE" che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica.

Articolo 2

L'associazione ha sede attualmente in Modena, via Ventimiglia 83 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del consiglio direttivo.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea. L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci. L'associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della legislazione europea, della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente.

Articolo 3

La durata dell'Associazione è illimitata.

Our Strengths

OGGETTO

Articolo 4

MASKE è un'associazione che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio dalla pari opportunità tra donne e uomini, e la gratuità delle cariche sociali.

L'associazione opera in maniera specifica ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali.

Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della legislazione europea e della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona così come descritta nella "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani".

Per perseguire gli scopi sociali l'associazione in particolare si propone:

1. di stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale;
 2. di avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio favorendo l'integrazione, il reinserimento, la solidarietà sociale e l'integrazione culturale;
 3. di incentivare lo sviluppo economico, culturale e sociale locale attraverso la promozione di dinamiche collaborative e il potenziamento delle competenze individuali;
 4. di promuovere e favorire la costruzione di relazioni solidali, di reti comunitarie nazionali ed internazionali e la cooperazione internazionale;
 5. promuovere il welfare generativo;

attraverso le seguenti attività specifiche:

- analisi delle competenze e orientamento;
- networking, attivazione e gestione di partenariati e di comunità virtuali;
- monitoraggio e valutazione di azioni e progetti;
- ideazione e sviluppo di ambienti di apprendimento, percorsi e-learning, formazione outdoor e laboratori di facilitazione comunicativa attraverso diversi linguaggi;
- ideazione, progettazione ed esecuzione di corsi, convegni ed eventi culturali;
- percorsi di formazione e inserimento lavorativo a supporto di fasce di popolazione a rischio di esclusione sociale in particolare disoccupati e inoccupati over 30;
- percorsi di formazione continua finalizzati al miglioramento delle competenze a favore di lavoratori deboli che presentano particolari difficoltà di permanenza nel mercato del lavoro (bassa scolarità, over 45): alfabetizzazione digitale per la ricerca del lavoro;
- apprendimento e potenziamento della lingua italiana per soggetti stranieri;
- consulenza per l'accesso ai servizi anche in collaborazione con gli Enti locali;
- sportello d'ascolto;
- ideazione, progettazione ed esecuzione di attività ludiche;
- consulenza e sostegno alle famiglie e ai docenti;
- centro studi.

L'associazione sì avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

Olistiwallwoidi
Dove Molte

L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività commerciali e produttive marginali previste dalla legislazione vigente.

L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

SOCI

Articolo 5

Possono far parte dell'associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il consiglio direttivo. Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci, possono essere :

- **Soci Fondatori**

Sono soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nel ambiente associativo. Tali soci versano al momento della costituzione o della qualificazione una quota del valore che verrà deciso nella prima riunione del Consiglio Direttivo.

- **Soci Onorari**

Sono soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo. Per Tali soci non è previsto versamento di alcuna quota associativa.

- **Soci Ordinari**

Sono soci ordinari le persone fisiche e persone giuridiche che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea.

Qui si trova il luogo dove si trova
9

Articolo 6

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione.

Articolo 7

La qualità di socio si perde per:

- **Decesso;**
- **Mancato pagamento della quota sociale:** la decadenza avviene su decisione del consiglio direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.
- **Dimissioni:** ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
- **Espulsione:** il consiglio direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

RISORSE ECONOMICHE

Articolo 8

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite:



- a. dalle quote sociali annue stabilite dal consiglio direttivo;
- b. da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- c. da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
- d. contributi di organismi internazionali;
- e. entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili;
- donazioni, lasciti o successioni;

Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9

Sono organi dell'associazione:

- a. l'assemblea dei soci;
- b. il consiglio direttivo;
- c. il collegio dei revisori;
- d. i Proibiviri;
- e. il presidente.

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate .

Distribuzionali
Cogni e Gualdoni

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare l'assemblea ha, il compito di approvare il bilancio consuntivo e di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione e sull'eventuale scioglimento dell'associazione stessa.

Articolo 11

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal consiglio direttivo o da almeno un terzo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo fax e posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea non può essere convocata in seconda convocazione nello stesso giorno della prima convocazione.

Articolo 12

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Dimitrius & Vassilios
Dimitris
Dimitris & Vassilios
Dimitris & Vassilios

Articolo 13

Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modifica del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del consiglio direttivo.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del consiglio direttivo designato dalla stessa assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dall'assemblea.

I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario e firmati dal presidente e dal segretario stesso.

Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 14

Il consiglio direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a undici, incluso il presidente che è eletto direttamente dall'assemblea.

Quanti lavori vuoi di
Dove vuoi

L'assemblea elegge il consiglio direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il consiglio direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo spetta la decisione in merito al valore della quota sociale che deve essere versata dai soci fondatori che hanno costituito l'associazione.

Al consiglio direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Il consiglio direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Articolo 15

Il consiglio direttivo nomina tra i suoi membri il vicepresidente, il tesoriere e il segretario.

Sarà in facoltà del consiglio direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Articolo 16

I membri del consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il consiglio direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.



Articolo 17

Il consiglio direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del consiglio stesso.

Ogni membro del consiglio direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il consiglio direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 18

Per la validità della riunione del consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso che potranno intervenire anche avvalendosi di strumenti tecnologici.

La riunione è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del consiglio più anziano per partecipazione all'associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Articolo 19

Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario.

Articolo 20

Il presidente è eletto dall'assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

Questa è la Disposizione finale della Costituzione dell'associazione “Socie Amatori di Scacchi di Monte Carlo

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del consiglio direttivo e dell'assemblea dei soci. Il presidente assume nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del consiglio direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione. In particolare compete al presidente:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati;
- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'associazione.

Il presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi. Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del presidente lo stesso è sostituito dal vicepresidente.

PROBIVIRI

Articolo 21

L'assemblea qualora lo ritenga opportuno o nei casi in cui la nomina sia obbligatoria per legge provvederà ad eleggere un collegio di probiviri, in numero massimo di tre, che dura in carica tre anni, cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell'associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del collegio dei probiviri sono inappellabili.

COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 22

L'assemblea qualora lo ritenga opportuno o nei casi in cui la nomina sia obbligatoria per legge provvederà ad eleggere il Collegio dei Revisori dell'associazione è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il collegio dei revisori è nominato dall'assemblea e dura in carica tre anni. Il collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea, verificare e controllare l'operato del consiglio direttivo, e l'operato della associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. Il collegio potrà altresì indirizzare al presidente ed ai membri del consiglio direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello statuto. Il compenso ai membri il collegio dei revisori, se esterni alla associazione, è determinato dal consiglio direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 23

Gli esercizi sociali si chiudono il, 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

SCIOLGIMENTO

Articolo 24

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del consiglio direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni non a scopo di lucro operanti in identico o analogo settore.

NORME FINALI

Articolo 25

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile.